Civile Ord. Sez. 3 Num. 12964 Anno 2026
Presidente: DE STEFANO FRANCO
Relatore: CRIVELLI ALBERTO
Data pubblicazione: 06/05/2026

OPPOSIZIONE
EMENDATIO/MUTATIO
115, 2° co., cpc

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3214/2024 R.G. proposto da:

[redacted], con avv. [redacted];

- ricorrenti -

contro

[redacted], in persona del curatore pro tempore, con avv. [redacted];

- controricorrente -

[redacted], sedente in [redacted], in persona della procuratrice mandataria [redacted], sedente a [redacted], con avv. [redacted];

- controricorrente -

[redacted], tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti; [redacted];

- intimati -

Avverso la sentenza n. 4591 resa dal Tribunale di Catania, depositata il 9 novembre 2023, notificata il 20 novembre 2023.

Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del 18 marzo 2026 dal consigliere Alberto Crivelli.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto del 29.5.1998 [redacted] donava ad [redacted] la nuda proprietà di alcuni beni. Nel 2011 prima e nel 2012 poi, detti beni erano oggetto di due differenti atti di pignoramento immobiliare, rispettivamente, da parte di [redacted] e di [redacted]. Nel 2013, sempre sui medesimi beni, veniva trascritto un sequestro conservativo da parte della curatela del [redacted], cui faceva seguito la sentenza d'accoglimento delle domande e la conversione del sequestro nel pignoramento immobiliare. Le procedure esecutive, pendenti presso il Tribunale di Catania, venivano poi riunite.

2. Il 18 aprile 2017 veniva annotata la sentenza di annullamento della donazione di cui sopra, senza che tale annotazione fosse stata preceduta dalla trascrizione della domanda di annullamento. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello. A seguito di ciò, nel 2017, [redacted] (successivamente deceduta, dante causa degli odierni opponenti), ritenendosi proprietaria dei beni quale erede della donante, proponeva opposizione di terzo alla procedura esecutiva. Con ordinanza del 17.2.2021 il G.E. dichiarava la nullità assoluta e insanabile, rilevata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

d'ufficio, e ordinava la cancellazione dei pignoramenti. La curatela del Fallimento impugnava il provvedimento di estinzione. Il G.E. revocava la precedente ordinanza nella parte relativa al pignoramento n. 263/2015 con specifico riferimento alle unità negoziali di cui alle lettere c) e d) della certificazione notarile. Seguivano altre iniziative degli eredi [redacted] e, da ultimo, l'opposizione proposta «ex artt. 615, 618, 619 e 700 cod. proc. civ.».

Con ordinanza datata 29.6.2022, fatta oggetto di infruttuoso reclamo, il G.E. concludeva la fase cautelare dell'opposizione.

Con apposita citazione gli odierni ricorrenti introducevano il giudizio di merito, ad esito del quale il Tribunale dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione formulata dagli stessi "per quanto specificamente attiene al *quomodo* della procedura esecutiva", rigettando poi le ulteriori domande.

Gli attori in primo grado propongono ricorso in cassazione fondato su tredici motivi, mentre resistono a mezzo di controricorso il Fallimento e [redacted]; le altre parti sono rimaste intimate.

Da ultimo i ricorrenti e [redacted] hanno depositato memorie illustrative.

Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Pregiudizialmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per consumazione del potere d'impugnazione, così come formulata dalla controricorrente curatela. Infatti, per espressa previsione degli artt. 358 e 387 cod. proc. civ., rispettivamente per l'appello e per il ricorso per cassazione, la consumazione del detto potere presuppone l'esistenza di due impugnazioni della stessa specie nonché, al tempo della proposizione della seconda, una declaratoria di inammissibilità della precedente: pertanto non si ha consumazione del potere d'impugnazione quando il suo esercizio sia stato preceduto da impugnazione di diversa specie (appello),

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

com'è avvenuto nel caso in esame (cfr. Cass. Sez. U. n. 16162/02; Cass. n. 7406/03).

Inoltre, può prescindersi dalla verifica della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti restate intimate, in applicazione dei principi di cui a Cass. Sez. U. n. 6826/10, estesi pure all'ipotesi dell'infondatezza del ricorso dalla giurisprudenza successiva.

2. Con il primo mezzo si deduce "violazione degli artt. 112 e 183 c.p. c. in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.".

A parere dei ricorrenti il contenuto delle domande - *petitum* e *causa petendi* - va determinato tenendo conto dell'*emendatio libelli* prevista dall'art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., ove avrebbero chiarito e precisato di fondare le domande non solo sulla loro titolarità *iure successionis* dei beni di cui all'atto notarile [redacted] del 1998, ma anche sulla loro qualità di creditori dell'esecutata [redacted], muniti di titolo esecutivo (costituito dalla sentenza della Cassazione n. 8035/2015).

2.1. Va anzitutto premesso che il primo motivo di ricorso viene proposto in relazione alla parte della sentenza in cui si esclude che i ricorrenti siano "legittimati" a proporre opposizione nella loro qualità di intervenuti nell'espropriazione e con cui si esclude la valutazione della documentazione proposta a suffragio di tale qualità. Sotto tale profilo allora, l'opposizione doveva ritenersi proposta ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e, pertanto, la sentenza che ha definito tale fase era esclusivamente ricorribile in cassazione a mente dell'art. 111 Cost.

2.2. È ben noto che, per costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la struttura di giudizio unitario con articolazione bifasica, propria di tutte le opposizioni esecutive, determina che sia il ricorso proposto al g.e. nella fase sommaria della controversia a costituire domanda introduttiva dell'intero giudizio in maniera vincolante.

Con ciò è sempre tale atto a tracciare i confini del *thema decidendum* devoluto al giudice adito, ancorché il giudizio di merito (previsto per le

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

opposizioni agli atti dall'art. 618 cod. proc. civ., per quello all'esecuzione dall'art. 616 stesso codice, ed infine, per l'opposizione di terzo dall'art. 619, sempre del codice di rito, peraltro a mezzo di un mero rinvio alle disposizioni di cui all'art. 616 citato) sia "introdotto" da apposita citazione (o altro atto idoneo a seconda del rito applicabile).

Ne deriva che qualsiasi mutamento - di là dalla mera *emendatio libelli*, ove cioè ci si limiti a dedurre ulteriori argomenti, circostanze di fatto o questioni, ma pur sempre a sostegno dell'originaria contestazione o allegazione - rispetto alle ragioni di contestazione poste a base dell'opposizione oppure dei provvedimenti richiesti, configura una domanda nuova, come tale inammissibile (da ultimo, Cass. n. 11237/22, nonché Cass. 33233/25; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U. n. 25478/21 nonché Cass., Sez. U. n. 28387/20; cfr., ancora, Cass. n. 9719/20; Cass. n. 21996/19; Cass. n. 12981/14; Cass. n. 18761/13; Cass. n. 1328/11; Cass. n. 16541/11), proprio in ragione della limitata funzione (rispetto al ricorso introduttivo) che assume la citazione prevista dalle norme da ultimo richiamate.

Ne deriva allora che, nella specie dell'opposizione di terzo, con cui viene contestata la legittimità dell'espropriazione in rapporto al suo oggetto (analogamente a quanto avviene in caso di opposizione all'esecuzione in ragione dell'impignorabilità del bene), con riguardo alla sua titolarità in capo al soggetto passivo dell'espropriazione medesima, attraverso un giudizio di accertamento della titolarità medesima in via incidentale (cioè strumentalmente alla legittimità dell'iniziativa espropriativa), nonostante la natura generalmente autodeterminata delle relative questioni, appare del tutto nuova la prospettazione degli opponenti - in essa inserita addirittura per il tramite della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), cod. proc. civ. (nel testo applicabile *ratione temporis*) relativa al giudizio di merito, come dagli stessi affermato, della propria condizione di intervenuti quali creditori.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Tanto che, come visto, con ciò si introduce una diversa tipologia di opposizione, appunto quella agli atti esecutivi. La doglianza per cui il giudice dell'opposizione non avrebbe tenuto conto della documentazione offerta dagli stessi opponenti, tesa a dimostrare la loro qualità di creditori intervenuti, è pertanto inammissibile.

Può dunque affermarsi il seguente principio di diritto:

«In tema di opposizioni esecutive, caratterizzate dalla bifasicità necessaria, l'intero giudizio è introdotto dal ricorso al giudice dell'esecuzione previsto rispettivamente dagli artt. 615, 617 e 619, cod. proc. civ. Di conseguenza, anche con specifico riguardo all'opposizione del terzo di cui all'art. 619 cod. proc. civ., non sono ammesse domande nuove (nonostante la natura normalmente autodeterminata dei diritti posti a sostegno dell'opposizione medesima) proposte con l'atto di citazione (od altro previsto secondo il rito applicabile) previsto dall'art. 616, cui rimanda l'art. 619, cod. proc. civ.

Ne deriva, in tale contesto, l'inammissibilità della deduzione di questioni, proprie di un'opposizione agli atti esecutivi, con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, num. 1, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/22), prevista per le deduzioni assertive nei limiti della mera *emendatio libelli,* anche ove l'opponente ex art. 619 cod. proc. civ. proponga le stesse quale creditore intervenuto».

3. Col secondo mezzo si deduce "violazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: la legittimazione ad agire va accertata al momento della decisione".

Con esso i ricorrenti sostengono che la qualità di creditori titolati intervenuti nella procedura esecutiva sarebbe stata esplicitata dagli stessi entro il termine fissato dall'art. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ., in quanto "alla data della decisione risultava con certezza che i ricorrenti erano creditori titolati già intervenuti".

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.1. Le osservazioni svolte a proposito del motivo precedente possono essere ripetute con riguardo al presente motivo che, dunque, come quello, risulta inammissibile.

4. Possono ora riassuntivamente indicarsi e complessivamente esaminarsi i motivi diversi dal dodicesimo e cioè: III, in base al quale si deduce "violazione degli artt. 102, 615, 617 e 619 cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: la 'lesività dell'atto' o la qualità di 'interessato' o di "destinatario degli effetti dell'atto" o l'avere "compiuto un atto presupposto, ad efficacia processuale" o un atto "di impulso processuale" legittima il terzo a opporsi agli atti esecutivi - esame di tali profili con specifico riferimento alle "contestazioni in merito alle ordinanze del 10.3.2021, 17.2.2021 e del 28.2.2022… e in merito al potere di revoca ex art. 487 cod. proc. civ."); IV "violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 115, co. 1, c.p.c., 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: motivazione inferiore al "minimo costituzionale"; per illogicità e contraddittorietà (statuizione di p. 9), per illogicità e irrilevanza (statuizione di p. 6)"; V "violazione degli artt. 101, 102, 110, 298, 300, 302, 303 e 304 c.p.c. e 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: la legittimazione a 'contestare le ordinanze del 10.3.2021, 17.2.2021 e del 28.2.2022 e l'esercizio del potere di revoca trova fondamento anche nella qualità di 'parte processuale' correlata al subentro degli opponenti nella posizione della loro *de cuius* nel giudizio oppositivo da essa introdotto con il ricorso dell'8.5.2017"; VI "violazione degli artt. 102, 615, 617 e 619 cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: la 'lesività dell'atto' o la qualità di 'interessato' o di "destinatario degli effetti dell'atto" o l'avere "compiuto un atto presupposto, ad efficacia processuale" o un atto "di impulso processuale" legittima il terzo a opporsi agli atti esecutivi"; VII "violazione degli artt. 102, 567, 615, 617 e 619 cod. proc. civ. e 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: l'art. 567 attribuisce anche al

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

'terzo' proprietario dei beni la legittimazione a fare valere la sopravvenuta inefficacia del pignoramento nel caso di mancata produzione della documentazione ipocatastale; la qualità di 'interessato' legittima il terzo a dedurre "la violazione dell'art. 567 cod. proc. civ. per omesso rilievo della mancata integrazione della documentazione necessaria ad assicurare la continuità delle trascrizioni"; VIII "violazione degli artt. 567, 617 e 630 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: i ricorrenti, in caso di rigetto dell'appello sul capo di sentenza concernente il reclamo ex art. 630, comma 3, cod. proc. civ., o in caso di rigetto nel merito del reclamo, hanno interesse a che venga annullata la statuizione con cui il g.u. ha qualificato la fattispecie quale estinzione tipica cui si applica solo il reclamo e ha contestualmente negato l'accesso al rimedio alternativo del ricorso oppositivo ex art. 617 chiesto in via subordinata, oltre che la legittimazione dei ricorrenti a proporla"; IX "violazione degli artt. 102, 615, 617 e 619 cod. proc. civ., 2645-ter c.c. e 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: la qualificazione quale giudizio di opposizione agli atti attribuita alla domanda fondata sull'art. 2645-ter c.c. viola gli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ. - il vincolo di destinazione è stato trascritto prima del sequestro - la legittimazione spetta ai ricorrenti"; X "violazione degli artt. 100, 115, 183, co. 6, n. 1, cod. proc. civ.; violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, e 115, co. 1, c.p.c., 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: la carenza della qualità di creditori intervenienti nel proc. es. 263/205 in capo ai soggetti diversi della curatela [redacted] e la contestazione della loro legittimazione passiva alla lite oppositiva - carenza di interesse di tali soggetti a contraddire alle domande dei ricorrenti - motivazione inferiore al "minimo costituzionale"; per carenza anche grafica"; XI "violazione degli artt. 2697 c.c. e dell'art. 58 T.U.B. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: "la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere, che la parte ha l'onere di allegare e di provare" - in caso di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

"cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993" il cessionario del credito "ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale"; XIII "violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 115, co. 1, c.p.c., 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: motivazione inferiore al "minimo costituzionale"; per carenza anche grafica viene cautelativamente censurata per carenza anche grafica di motivazione l'affermazione con cui, a pag. 3, il g.u. scrive *de plano* che "il g.e., ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., revocò la precedente ordinanza nella parte relativa al pignoramento n. 263 citato".

4.1. Come si vede tutti tali motivi presuppongono in capo ai ricorrenti la qualità di terzi opponenti che, nella prospettiva dei ricorrenti stessi, sarebbero legittimati a proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.

Sotto tale profilo i motivi stessi sono infondati, perché invece - in base a pacifico orientamento di questa Corte, per il cui superamento non sono indicati idonei elementi - l'opposizione agli atti esecutivi non può essere proposta dai terzi opponenti ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ. (in tal senso già Cass. n. 3026/81; n. 1961/80; n. 1408/78; n. 3532/75; nn. 1861 e 572 del 1974; n. 373/67; n. 2255/65; n. 1036/64; più di recente n. 14003/04; 1703/09; 15400/10), i quali non hanno alcun interesse giuridicamente qualificato al legittimo esercizio dell'azione esecutiva, se non nel senso che, con l'opposizione loro propria, quella appunto di cui all'art. 619 del codice di rito, contestano il *quomodo* dell'azione in quanto contrappongono la titolarità in capo ad essi di un diritto reale incompatibile con quello del debitore esecutato, oggetto di pignoramento.

Invero al terzo in parola è preclusa ogni attività di sindacato degli *interna corporis* del processo esecutivo, non potendo divenire parte-soggetto passivo dell'esecuzione. L'unico mezzo di tutela riconosciutogli è appunto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., al fine di far valere l'originaria inesistenza o la nullità assoluta del vincolo originale e quindi di sottrarre il bene all'espropriazione nel senso già illustrato.

Va in proposito affermato il seguente principio di diritto:

«Il terzo che pretende di avere la proprietà od altro diritto reale sui beni pignorati (art. 619 cod. proc. civ.), non potendo divenire parte-soggetto passivo dell'esecuzione, non può proporre opposizione agli atti esecutivi, non avendo alcun interesse giuridicamente qualificato al legittimo esercizio dell'azione esecutiva, se non nel senso che, con l'opposizione sua propria, prevista appunto dall'art. 619 del codice di rito, contesta la legittimità dell'azione esecutiva in relazione al bene staggito, in quanto contrappone la titolarità in capo ad esso di un diritto reale incompatibile con quello del debitore esecutato, oggetto di pignoramento».

Invero al terzo in parola è preclusa ogni attività di sindacato degli *interna corporis* del processo esecutivo. L'unico mezzo di tutela riconosciutogli è appunto l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., al fine di far valere l'originaria inesistenza o la nullità assoluta del vincolo originale e quindi di sottrarre il bene all'espropriazione nel senso già illustrato.

4.2. I motivi indicati sono altresì inammissibili nella parte in cui hanno invece ad oggetto questioni attinenti all'accertamento della titolarità del bene, e ciò in quanto essi attengono alla sentenza nella parte in cui la stessa viene pronunciata ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., posto che per tale mezzo è previsto l'appello (peraltro proposto, come risulta dal relativo atto di gravame prodotto, esitato in diversa pronuncia resa oggetto di altro ricorso esaminato in questa stessa Camera di Consiglio) e non il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

5. Con il dodicesimo motivo si deduce «violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - omissione di pronuncia. Come *supra* riferito, i ricorrenti - a pag. 47 della citazione di merito -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

hanno chiesto l'annullamento della ingiusta "statuizione con cui il G.E. ha irrogato ai reclamanti la pesante sanzione di 5000,00 euro affermando che l'opposizione da essi proposta sarebbe connotata da 'temerarietà' e da 'inescusabile negligenza' e rimproverando ad essi di avere "agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata".

4.1. Il motivo è infondato, dal momento che l'opposizione era stata respinta dal Tribunale, che peraltro non ha omesso di pronunciarsi, visto che ha respinto in apposito capo le "ulteriori domande".

In ogni caso, nella citazione per il giudizio di merito la richiesta di riforma è collegata all'accoglimento dell'opposizione, circostanza non verificatasi; per il resto, il punto richiamato appare privo di concludenza e peraltro estremamente generico, limitandosi la parte ad allegare "ampie ragioni" e "plurimi richiami giurisprudenziali".

Inoltre, è - normalmente - meramente fattuale (e, quindi, incensurabile nella presente sede di legittimità, se - come accade nella specie - non implausibile e se scevra dai soli gravissimi vizi logici o giuridici rilevanti dopo la novella del 2012 dell'art. 360, n. 5, c.p.c.), la valutazione del giudice del merito sul carattere temerario o negligente dell'iniziativa processuale assunta dalla parte cui è irrogata la sanzione di cui all'art. 96 c.p.c.

5. In definitiva il ricorso dev'essere respinto, con aggravio di spese in capo ai ricorrenti soccombenti, tra loro in solido per l'evidenza dell'identità della posizione processuale e della comunanza dell'interesse, da liquidarsi, in favore di ciascuna controricorrente in relazione all'attività processuale in concreto svolta, in dipendenza del dispiegamento della domanda quale opposizione agli atti esecutivi e, così, non evincendosi, dal coacervo degli atti processuali, il "peso" economico della controversia (tra le altre: Cass. 35878/22), prendendo a base un valore tecnicamente indeterminabile.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo, in capo ai ricorrenti, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte respinge il ricorso.

Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese, che liquida: per [redacted], come rappresentata da [redacted], in € 6.600,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dell'onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute ed oltre ad € 200,00 per esborsi; per la [redacted], in € 5.100,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dell'onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute ed oltre ad € 200,00 per esborsi.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo, in capo ai ricorrenti, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026

Il Presidente
(Franco De Stefano)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale